



Studio
GIULIANO TERMANINI – ANNA RITA POGGI FERRANDO
Dottori commercialisti – Revisori contabili
Via Domenico Fiasella 3/14 – 16121 Genova
go@studiotermanini.com
www.studiotermanini.com www.studiotermanini.it

NOTIZIARIO PER I CLIENTI DELLO STUDIO

Anno 2009 – N. 2

30 Settembre 2009

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA'

Con l'entrata in vigore, il 29 luglio 2009, dell'art. 42 della Legge Comunitaria 2008 (Legge n. 88 del 07 luglio 2009), è stato modificato l'art. 2250 del codice civile che prescrive quali informazioni debbano essere obbligatoriamente indicate negli atti e nella corrispondenza delle società iscritte al Registro delle Imprese.

Le informazioni da indicare sono diverse a seconda della natura giuridica della società.

In caso di società di persone, negli atti e nella corrispondenza (intendendo per tale anche le fatture), oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:

1. La sede della società;
2. L'ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione (tale numero è il codice fiscale)
3. L'eventuale stato di liquidazione della società.

Tale previsione si ritiene applicabile anche alle società semplici, dal momento che, a seguito del D.P.R. 581/1995, art. 11, è ora prevista l'iscrivibilità in una apposita sezione del Registro delle Imprese.

Esempio:

Alfa e Gamma società in nome collettivo di Alfa Gianni e Gamma Franco
Sede in Genova, via n.
Iscritta Ufficio Registro imprese di Genova
n. 009995125470

In caso di società di capitali, negli atti e nella corrispondenza (intendendo per tale anche le fatture), oltre alla denominazione (ragione sociale) deve essere indicato:

1. La sede della società;
2. L'ufficio del Registro delle Imprese presso la quale risulta iscritta ed il relativo numero di iscrizione;
3. Il capitale sociale indicandone la misura effettivamente versata come risultante dall'ultimo bilancio.
4. L'eventuale stato di liquidazione della società.
5. L'eventuale stato di "società unipersonale".

Gamma srl
Capitale sociale € 20.000 i.v. (interamente versato) o "versato 3/10" ...
Sede: Genova, via
Ufficio Registro Imprese di Genova , n. 09876543210

Se vi è un solo socio, occorre aggiungere: "Società unipersonale"

L'art. 42 della L. 88/2009 ha introdotto l'obbligo per le sole società di capitali, di pubblicare le medesime informazioni anche nei loro siti web.

Lo stesso articolo in commento, infine, ha previsto la possibilità, in capo alle società di capitali, di pubblicare, in una apposita sezione del Registro delle Imprese, anche atti (per i quali è previsto l'iscrizione o il deposito) in altra lingua ufficiale della comunità europea. In tal caso, l'atto depositato (ad esempio, bilancio) dovrà essere corredato da apposita traduzione giurata.

In caso di omessa pubblicazione delle informazioni legali richieste negli atti, nella corrispondenza, e in **base alla novità introdotta dall'art. 42 nel sito web della società**, si applicano le sanzioni già previste dall'art. 2630 C.C. per l'omessa o ritardata pubblicazione di atti al registro delle imprese, con un minimo di €. 206 ad un massimo di €. 2065 per ogni amministratore (socio amministratore per le società di persone e ciascun componente l'organo di amministrazione per le società di capitali).

Ad evitare le pesanti sanzioni si raccomanda di adeguare tutti i documenti emessi a nome della società. Per evitare di sostituire completamente l'eventuale modulistica già in uso, può bastare l'uso di un timbro con i dati richiesti, da apporre in qualsiasi parte leggibile del documento.

*Il nostro Studio rimane a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.
Distinti saluti.*

STUDIO TERMANINI